



## **REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI FONDI**

Secondo quanto previsto dallo statuto, l'Organo di indirizzo della Fondazione ha elaborato un regolamento concernente i criteri che presidono all'erogazione dei fondi ed alla scelta dei progetti da finanziare allo scopo di garantire la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la più ampia possibilità di tutela dei fini statutari, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Tale regolamento, nel precisare le modalità operative della Fondazione, determina la documentazione necessaria per la presentazione dei progetti e le procedure per l'individuazione delle iniziative da finanziare.

Si riporta, qui di seguito, il testo integrale del regolamento:

### ***Articolo 1***

#### ***Adozione del regolamento***

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 4, comma 1 dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona – di seguito denominata più semplicemente Fondazione.

### ***Articolo 2***

#### ***Oggetto***

1. Il presente regolamento definisce i criteri generali per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento previsti dall'art. 2, comma 1 dello statuto della Fondazione nonché per la scelta, all'interno dei settori prescelti, dei progetti e delle iniziative da finanziare allo scopo di garantire la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la più ampia possibilità di tutela dei fini statutari, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi posti in essere dalla Fondazione.

### ***Articolo. 3***

#### ***Documento programmatico pluriennale***

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 dello statuto: "Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi, l'attività della Fondazione è ispirata ad un criterio di programmazione pluriennale sulla base di un documento programmatico predisposto dall'Organo di indirizzo e riferito ad un congruo periodo di tempo nel quale sono individuate, in rapporto alla gestione ed utilizzazione del patrimonio, le strategie generali, gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato, le linee, i programmi, le priorità, gli strumenti di intervento e di settori specifici di intervento ed i settori specifici ai quali destinare le risorse disponibili".



2. Allo scopo di garantire l'efficace ed organica programmazione degli interventi, il documento programmatico dovrà riferirsi ad un periodo non inferiore a 2 anni e dovrà contenere, ai sensi del sopra citato art. 3, comma 1 dello statuto:

- l'indicazione di massima delle risorse prevedibilmente disponibili nel periodo di tempo preso in considerazione secondo criteri prudenziali di stima;
- la sintetica esposizione delle strategie generali che dovranno ispirare l'attività della Fondazione nel periodo previsto per la programmazione;
- l'individuazione degli specifici settori ove indirizzare gli interventi;
- la specificazione delle priorità, dei programmi da realizzare e degli specifici obiettivi da perseguire.

3. L'Organo di indirizzo, prima di procedere alla predisposizione del documento programmatico pluriennale dovrà realizzare, avvalendosi della struttura organizzativa della Fondazione e dell'eventuale collaborazione di esperti esterni, adeguati studi di fattibilità secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento

### ***Articolo 4***

#### ***Documento programmatico previsionale annuale***

1. Il documento programmatico previsionale annuale viene predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'Organo di indirizzo entro il mese di ottobre di ogni anno. Nei quindici giorni successivi all'approvazione il documento deve essere trasmesso all'Autorità di vigilanza.

2. Il documento programmatico previsionale annuale, sulla base della stima preventiva delle risorse finanziarie a disposizione della Fondazione nel breve periodo, fissa gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento dell'Ente relativi all'esercizio successivo, tenendo conto delle linee programmatiche e delle strategie generali elaborate dall'Organo di indirizzo in sede di predisposizione del documento di programmazione pluriennale.

3. Tale documento deve evidenziare le somme prevedibilmente a disposizione per ciascuno dei settori di intervento prescelti e dovrà fornire un'organica pianificazione delle possibilità di intervento della Fondazione nell'esercizio successivo.

### ***Articolo 5***

#### ***Criteri per l'assegnazione dei fondi e per la scelta dei progetti da finanziare***



1. Dopo l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'esercizio precedente il Consiglio di amministrazione, sulla base degli impegni assunti, delle linee programmatiche e degli indirizzi gestionali stabiliti nel documento di programmazione pluriennale predisposto dall'Organo di indirizzo e del documento programmatico previsionale annuale di cui al precedente articolo, provvede, ai sensi dello statuto, alla ripartizione dei fondi disponibili tra i diversi settori di intervento individuando nell'ambito degli stessi i principali progetti su cui indirizzare l'attività della Fondazione.

2. Il Consiglio di amministrazione può procedere alla ripartizione delle risorse disponibili tra i settori di intervento anche attraverso disaggregazioni territoriali e per classi dimensionali, con indicazione delle categorie di iniziative da sovvenzionare e della tipologia dei soggetti beneficiari. Può inoltre prevedere accantonamenti a riserve da destinare alla realizzazione di progetti pluriennali.

### ***Articolo 6***

#### ***Analisi costi – benefici***

1. Nella valutazione dei progetti da finanziare, per i quali sia prevista un'erogazione di importo superiore a L. 200 milioni, il Consiglio di amministrazione avrà cura di realizzare, ove lo ritenga possibile ed opportuno, un'analisi costi – benefici anche al fine di effettuare un confronto con eventuali progetti alternativi, nonché di valutare i possibili ritorni in termini di qualità e di vantaggi per la comunità locale.

### ***Articolo 7***

#### ***Operatività della Fondazione***

1. La Fondazione opera attraverso la definizione di programmi da realizzare attraverso:

- a) erogazione in denaro o in natura da effettuarsi direttamente ai beneficiari degli interventi;
- b) attuazione di progetti da porre in essere tramite:
  - la propria struttura;
  - la struttura di soggetti esterni o la collaborazione con tali soggetti;
  - eventuali imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione dei fini istituzionali nei settori di cui all'art. 2 dello Statuto, esercitate direttamente dalla Fondazione od in cui la stessa detiene partecipazioni di controllo;
  - la costituzione di Fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile;
  - l'adesione ad attività consortili od associative e la partecipazione ad organismi in qualunque forma costituiti che abbiano scopi compatibili con quelli della Fondazione.



### *Articolo 8*

#### *Definizione di “progetto”*

1. Per “progetto” si intende quell’insieme di azioni e di interventi, di durata anche pluriennale, che mirano in modo organico ed integrato al perseguimento di un obiettivo prestabilito nell’ambito dei settori di intervento propri della Fondazione.

2. Per l’individuazione dei progetti da finanziare la Fondazione potrà elaborare progetti propri, direttamente o avvalendosi di collaborazioni esterne, e potrà altresì esaminare proposte provenienti da soggetti esterni competenti nei rispettivi settori di intervento.

### *Articolo 9*

#### *Attività di monitoraggio*

1. Al fine di sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio e garantire la migliore efficacia degli interventi e dei programmi da realizzare, la Fondazione potrà effettuare, avvalendosi della propria struttura o di soggetti esterni, un’attività di monitoraggio negli ambiti dei territoriali di propria competenza.

2. Tale attività ha lo scopo di individuare e selezionare periodicamente i settori di intervento della Fondazione in relazione alla sussistenza di un diffuso interesse sociale tra i potenziali beneficiari degli interventi attraverso:

- l’indagine complessiva circa la situazione socio – economica delle aree interessate ai possibili interventi della Fondazione;
- l’esame degli interventi realizzati in passato da parte di enti, pubblici e privati, operanti sul territorio e la valutazione dell’attività di programmazione di interventi futuri da parte di tali soggetti;
- l’esame delle iniziative e dei programmi di intervento realizzati od in corso di realizzazione da parte di altri enti, pubblici e privati, operanti sia a livello nazionale che internazionale;
- la realizzazione di sondaggi tra i potenziali destinatari dei progetti della Fondazione.

### *Articolo 11*

#### *Requisiti e modalità per la presentazione delle domande di finanziamento dei progetti*

1. Possono essere prese in esame le domande di finanziamento di progetti presentati da soggetti esterni in possesso del richiamato requisito della competenza accertato, con apposita deliberazione, dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.



2. I progetti, le iniziative da finanziare e le proposte di erogazione devono risultare adeguatamente istruite e corredate da idonea documentazione che consenta di individuarne le finalità e gli obiettivi, quale, ad esempio:

- dati ed atti identificativi del soggetto o dei soggetti promotori dell'iniziativa o del progetto;
- relazione illustrativa contenente la specificazione dei benefici attesi o dei soggetti beneficiari del progetto e l'analisi di fattibilità;
- preventivo dettagliato di spesa e valenza temporale;
- ogni documento comprovante il rilascio delle necessarie autorizzazioni e concessioni da parte delle autorità competenti;
- eventuali autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici o ai Beni Artistici e Storici;
- dichiarazione di eventuali altri progetti ed iniziative in corso con la Fondazione ovvero precedenti erogazioni ricevute;
- dichiarazione delle eventuali erogazioni ricevute da altri soggetti pubblici o privati o ad altri soggetti richieste per lo stesso progetto;
- impegni o dichiarazioni di disponibilità di altri enti o soggetti esterni interessati a collaborare al progetto od all'iniziativa;

3. La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione, anche in momenti successivi, oltre a forme di garanzia quali, ad esempio, polizze assicurative e fidejussioni, idonee ad assicurare il completamento dell'intervento.

### *Articolo. 11*

#### *Procedure per l'individuazione dei progetti*

1. L'istruttoria dei singoli progetti, avuto riguardo alle linee programmatiche ed agli indirizzi di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, è svolta dagli uffici della Fondazione, con l'eventuale supporto delle imprese strumentali, qualora costituite, ovvero dei soggetti abilitati a concorrere alla valutazione del progetto.

2. L'istruttoria dei progetti deve essere effettuata in modo da evidenziare gli obiettivi da raggiungere, l'utilità sociale degli stessi e le risorse da destinare al finanziamento del progetto.

3. Il Consiglio di amministrazione delibera il finanziamento del progetto, nel rispetto delle linee programmatiche e degli indirizzi gestionali adottati dall'Organo di indirizzo.

### *Articolo 13*



*Commissioni tecniche consultive*

1. Secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, lett o) dello statuto, l'Organo di indirizzo può istituire commissioni consultive e di studio, anche a carattere permanente, composte da amministratori della Fondazione o da esperti scelti fra persone di riconosciuto valore ed esperienza nei settori istituzionali di intervento dell'Ente.

2. Tali Commissioni svolgono un ruolo di consulenza nella valutazione tecnica dei progetti in istruttoria ed esprimono un parere di merito al riguardo.

3. In sede di costituzione l'Organo di indirizzo provvederà a definire i compiti e la durata delle Commissioni in relazione alle caratteristiche dei progetti da esaminare o realizzare nonché a stabilire l'importo degli eventuali compensi e rimborsi spese per i componenti delle medesime.

4. Le predette Commissioni verranno presiedute da uno dei membri dell'Organo di indirizzo scelto tra i membri con specifica competenza nel settore cui si riferisce il progetto.

*Articolo 14*

*Controllo circa la corretta realizzazione dei progetti*

1. La Fondazione, attraverso i propri uffici od avvalendosi della collaborazione di idoneo personale esterno, deve provvedere al controllo della corretta realizzazione dei progetti finanziati.

2. In particolare, l'attività di verifica dovrà essere mirata al controllo circa lo stato di avanzamento dei progetti, al rispetto degli standard quantitativi e qualitativi stabiliti in sede di definizione degli interventi ed al rispetto della tempistica concordata.

*Articolo 15*

*Erogazione dei finanziamenti*

1. L'erogazione dei finanziamenti da parte della Fondazione è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti beneficiari degli interventi delle fatture o di ogni altro documento giustificativo delle spese effettuate o dell'esecuzione dei lavori preventivati.

2. I soggetti richiedenti ed assegnatari dei benefici economici decadono dal diritto di ottenerli al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa entro il termine stabilito nella delibera di concessione;
- b) non venga presentata la documentazione prescritta;
- c) sia stato sostanzialmente modificato il progetto ammesso al finanziamento senza un preventivo assenso della Fondazione.



*Articolo 16*

*Documentazione e rendicontazione degli interventi*

1. Nel corso delle varie fasi in cui si articola l'intervento della Fondazione i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la necessaria documentazione tecnica, fotografica od ogni altro materiale idoneo ad illustrare gli interventi realizzati, richiesti dalla Fondazione sia nell'atto di approvazione del progetto che successivamente in occasione di contatti sullo stato di avanzamento dei lavori.

2. Per i progetti di particolare rilevanza i proponenti l'iniziativa devono fornire a conclusione dell'intervento, ovvero, in caso di progetti pluriennali, periodicamente - secondo una programmazione prestabilita -, un rendiconto, all'occorrenza anche asseverato, circa il progetto finanziato, avuto riguardo anche alla realizzazione degli obiettivi prefissati ed all'utilizzo delle risorse.

*Articolo 17*

*Trasparenza*

1. Per l'attuazione dei progetti e l'erogazione dei contributi, la Fondazione, ove non provveda in vi autonoma, opera attraverso la stipula di appositi accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati.

2. Gli atti della Fondazione rispondere al principio della massima trasparenza e, all'occorrenza, adeguatamente pubblicizzati.

2. Il bilancio di esercizio della Fondazione, sottoposto all'approvazione dell'Organo di indirizzo ai sensi dell'art. 29 dello statuto deve contenere, in un'apposita sezione un resoconto circa le finalità, le modalità operative ed i risultati realizzati dai progetti di maggior rilevanza in ciascun settore, nonché lo stato di avanzamento di eventuali iniziative pluriennali, anche attraverso disaggregazioni territoriali e con l'indicazione delle categorie di progetti sovvenzionate e della tipologia dei soggetti beneficiari.

3. Il bilancio ed il resoconto di cui sopra dovranno essere divulgati in sintesi a mezzo stampa, ovvero attraverso altri idonei strumenti di pubblicizzazione.

*Articolo 18*

*Interventi straordinari ed occasionali*

1. In sede di approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio, una quota dei fondi non superiore al dieci per cento, potrà essere riservata dall'Organo di indirizzo ad iniziative straordinarie



od aventi caratteristiche di occasionalità sempre però nell'ambito delle aree istituzionali della Fondazione e nel rispetto dei criteri fissati dallo stesso Organo di indirizzo.

***Articolo 19***

***Norme transitorie***

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte dell'Organo di indirizzo.

2. Alle iniziative promosse da terzi per le quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento era già iniziata l'istruttoria da parte della Fondazione seguitano ad applicarsi i criteri e le procedure di erogazione in vigore alla data di presentazione delle relative domande di contributo.